

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI, PORRO, BUZIO, BARBERA, GIULIANO, PACINI,  
ZUGNO e CIPELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1975

#### Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra indirette

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge n. 585 del 28 luglio 1971 solo 22 miliardi e 900 milioni, dei 75 miliardi reperiti per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della legge stessa, furono distribuiti ai 376.495 congiunti di Caduti in godimento di pensione.

Data l'esigua e sproporzionata somma stanziata per incrementare le pensioni indirette di guerra, gli aumenti determinati sono stati non solo deludenti ma addirittura miseri.

Allo stato attuale le pensioni percepite dai genitori vanno, secondo i casi previsti dalla legge, da lire 10.980 a lire 21.720 mensili, mentre le pensioni delle vedove di guerra raggiungono la somma massima di lire 28.250.

Non possiamo a questo punto nascondere un vivo disagio di fronte alla constatazione che tali trattamenti pensionistici sono, in particolare per i genitori ed i collaterali inabili dei Caduti, di molto inferiori ai minimi di pensione di qualsiasi categoria e perfino della pensione sociale.

Le cifre anzidette sono inoltre soggette al vertiginoso e progressivo aumento del costo della vita.

Se si pensa che nei soli ultimi tre anni la svalutazione monetaria ha raggiunto e superato il 30 per cento, appare evidente in quale penosa condizione debbano continuare a vivere i titolari di pensioni di guerra indirette.

Sin dal 16 febbraio 1974, la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ritenne opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto col compito di prendere in considerazione le varie proposte di legge relative alla pensionistica di guerra per un conseguente adeguamento economico e normativo. Il 19 febbraio il Comitato ristretto, prendendo atto della presentazione dei vari progetti di legge sulla materia, evidenziò la necessità di elaborare scelte prioritarie che tenessero conto delle categorie più colpite e più bisognose. Su questo principio ha manifestato il proprio consenso anche la Associazione vittime civili di guerra.

Successivamente, dopo che la Commissione bilancio della Camera aveva bloccato alcune settoriali proposte di legge o già approvate dal Senato (disegno di legge n. 3223 d'iniziativa del senatore Zugno) o all'esame in sede legislativa alla VI Commissione della Camera stessa (proposta di legge n. 2267), ritenendo che il problema dovesse essere affrontato globalmente, i componenti della maggioranza del Comitato ristretto presentarono la proposta di legge n. 3354.

Tale proposta, che è stata approvata in sede legislativa dalla VI Commissione nella seduta del 23 gennaio 1975, mentre prevede alcune misure urgenti riguardanti il trattamento economico dei mutilati ed invalidi di guerra e per fatto di guerra, con particolare riferimento ai grandi invalidi, ha

tralasciato e dimenticato completamente i titolari dei trattamenti pensionistici di guerra indiretti.

Partendo da tali presupposti abbiamo quindi predisposto il disegno di legge di seguito più specificatamente illustrato, che per autonoma scelta abbiamo voluto articolare, sostanzialmente, in stretta aderenza alla impostazione e alla motivazione della piattaforma programmatica dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

1. — *Trattamento pensionistico delle vedove e degli orfani di guerra (articolo 1).*

Il trattamento economico previsto tiene conto del principio, ormai comunemente affermato, del risarcimento del danno subito per la perdita del capo famiglia.

Ciò si verifica per le vedove dei Caduti per causa di servizio (legge 27 ottobre 1973, n. 629) ed è già norma di legge nella pensionistica di guerra sia pure limitatamente alle vedove degli invalidi di prima categoria e per il periodo di tre anni dal decesso del dante causa (articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313).

Poichè è assurdo ed iniquo perpetuare la attuale situazione che determina una vera e propria discriminazione tra categorie di cittadini, si è provveduto ad estendere a tutte le vedove di guerra lo stesso trattamento « speciale » che ora viene concesso alle vedove degli invalidi di prima categoria ai sensi del citato articolo 43 della legge n. 313 del 1968.

Tale nuovo trattamento viene concesso a vita sia alle vedove dei Caduti in guerra sia alle vedove degli invalidi di prima categoria.

2. — *Trattamento dei genitori, collaterali ed assimilati (articolo 2).*

I nuovi importi sono fissati dalle allegate tabelle M, O, S e T e prevedono aumenti che vanno da un massimo di lire 13.000 mensili a un minimo di lire 4.000 mensili.

3. — *Aumento di integrazione per il genitore (articolo 3).*

Attualmente il principio della corresponsione di una integrazione del trattamento pensionistico per i familiari a carico è san-

cito dagli articoli 29 e 49 della legge n. 313 del 1968 solo per gli invalidi di guerra e per le vedove.

La presente innovazione corrisponde quindi ad un evidente motivo di giustizia.

4. — *Genitori e collaterali degli invalidi di prima categoria (articolo 4).*

La norma che si vuole inserire nella legislazione pensionistica di guerra tende soltanto a colmare una grave lacuna fin qui verificatasi.

In sostanza viene ad essere estesa ai genitori e collaterali inabili la stessa favorevole disposizione da tempo vigente per le vedove e i figli degli invalidi di prima categoria.

5. — *Vedove ed orfani di invalidi dalla seconda alla ottava categoria (articolo 5).*

Il trattamento a titolo di reversibilità dovuto alle vedove ed agli orfani degli invalidi di guerra dalla seconda alla ottava categoria, deceduti per cause estranee alla guerra, è restato invariato dall'anno 1967 (confrontare legge 18 maggio 1967, n. 318).

Ci sembra quindi che trascorsi circa 8 anni sia ormai giunto il momento di pensare anche a queste vedove ed a questi orfani.

In caso di coesistenza di orfani con le vedove proponiamo poi, con l'articolo 6, lo stesso ammontare di lire 6.000 mensili che è attribuito alle vedove di Caduti in guerra.

6. — *Decorrenza dei benefici (articolo 7).*

La decorrenza dei benefici proposti è stata equamente fissata al 1° gennaio 1975.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, affrontando un problema tra i più acuti, ci auguriamo possa creare il clima adatto per un proficuo incontro tra Governo, Parlamento ed Associazioni per una soluzione integrale della pensionistica di guerra.

Non ci nascondiamo le difficoltà di copertura finanziaria dell'onere derivante da questo disegno di legge — che abbiamo calcolato in lire 50 miliardi — ma è necessario, anzi indispensabile, assicurare ai destinatari del provvedimento trattamenti economici equi e sufficienti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Trattamento pensionistico per le vedove  
e gli orfani)*

La pensione di guerra spettante alle vedove ed ai figli del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è corrisposta nella misura di cui al trattamento speciale previsto dal primo comma dell'articolo 43 della citata legge n. 313 del 1968 e si intende applicabile nello stesso importo degli assegni stabiliti dalla legge 28 luglio 1971, n. 585, e delle eventuali successive modifiche.

Le tabelle *G* ed *I* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono soppresse

I primi tre commi dell'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono soppressi ed è altresì soppresso l'articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

**Art. 2.**

*(Trattamento di pensione per i genitori,  
collaterali ed assimilati)*

Le tabelle *M*, *O*, *S* e *T* allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

**Art. 3.**

*(Integrazione della pensione del genitore in  
caso di coesistenza della moglie, madre del  
Caduto).*

Il genitore o equiparato, provvisto di pensione di guerra di cui alle tabelle *M*, *O*, *S* e *T* annesse alla presente legge, ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 72.000 per la moglie convivente, madre di Caduto.

## Art. 4.

*(Genitori e collaterali degli invalidi di guerra di prima categoria)*

I genitori, i collaterali e i soggetti ad essi assimilati, dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati a tutti gli effetti ai genitori, collaterali e soggetti ad essi assimilati di cui all'articolo 64 ed ai successivi articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

## Art. 5.

*(Trattamento di pensione a titolo di reversibilità alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla seconda alla ottava categoria deceduti per infermità non di guerra).*

La tabella *L* prevista dall'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ed annessa alla legge stessa, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

## Art. 6.

*(Integrazione della pensione della vedova di invalido di guerra provvisto del trattamento di cui alla tabella L).*

In caso di coesistenza di prole il trattamento di pensione a titolo di reversibilità, di cui alla tabella *L* annessa alla presente legge, dovuto alla vedova degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria è integrato con un aumento annuo di lire 72.000 per ciascun orfano finchè compirà il ventunesimo anno di età oppure anche dopo compiuti gli anni 21 nel caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidità sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'articolo 48 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Il suddetto aumento compete altresì per ciascuno degli orfani iscritti ad Università e ad Istituti superiori equiparati per la sola durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

## Art. 7.

*(Decorrenza)*

I benefici economici disposti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1975 e verranno accordati d'ufficio.

## Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, si provvede con le economie conseguenti alla riduzione delle partite di pensione di guerra che si realizzano sullo specifico capitolo del bilancio dello Stato e con la devoluzione a tale titolo dell'incremento naturale del gettito delle imposte dirette ed indirette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

## TABELLA M

## PENSIONI NORMALI

Sottufficiali e truppa . . . . .	L.	360.000
Ufficiali inferiori . . . . .	»	414.000
Ufficiali superiori . . . . .	»	456.000
Ufficiali generali . . . . .	»	501.000

## TABELLA O

*(Inabili)*

Sottufficiali e truppa . . . . .	L.	483.000
Ufficiali inferiori . . . . .	»	555.450
Ufficiali superiori . . . . .	»	611.000
Ufficiali generali . . . . .	»	672.000

## GENITORI

## TABELLA S

## PENSIONI SPECIALI

Sottufficiali e truppa . . . . .	L.	180.000
Ufficiali inferiori . . . . .	»	207.000
Ufficiali superiori . . . . .	»	228.000
Ufficiali generali . . . . .	»	252.000

## TABELLA T

*(Inabili)*

Sottufficiali e truppa . . . . .	L.	210.000
Ufficiali inferiori . . . . .	»	241.500
Ufficiali superiori . . . . .	»	266.650
Ufficiali generali . . . . .	»	292.260

TABELLA L

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE DEGLI INVALIDI DALLA 2<sup>a</sup> ALL'8<sup>a</sup> CATEGORIA, (DECEDUTI PER CAUSA DIVERSA DALLA INFERMITÀ PENSIONATA

Categoria di pensione	Vedove di Sottufficiali e Truppa	Vedove di Ufficiali inferiori	Vedove di Ufficiali superiori	Vedove di Ufficiali generali
2 <sup>a</sup> categoria	648.000	745.200	819.720	901.692
3 <sup>a</sup> categoria	576.000	662.400	728.640	801.504
4 <sup>a</sup> categoria	504.000	579.600	637.560	701.316
5 <sup>a</sup> categoria	432.000	496.800	546.480	601.123
6 <sup>a</sup> categoria	360.000	414.000	455.400	500.940
7 <sup>a</sup> categoria	288.000	331.200	364.320	400.752
8 <sup>a</sup> categoria	216.000	248.400	273.240	300.564